

# Credito di imposta per gli investimenti in aree svantaggiate del Sud Italia

1

**ART.1 CO. 98-108  
LEGGE N. 208 DEL 28/12/2015  
(LEGGE DI STABILITÀ DEL 2016)**

# Che cosa è

2

- La legge di stabilità per il 2016 prevede la possibilità per le imprese di usufruire di un credito di imposta da utilizzare in compensazione, che è commisurato agli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nell'Italia meridionale nell'arco del quadriennio 2016-2019, previa presentazione di un piano di investimento.

# Chi ne ha diritto

3

- Il credito di imposta può essere riconosciuto indistintamente a favore di tutti quei soggetti che, ai fini fiscali, producono formalmente **reddito di impresa**, a prescindere quindi da:
  - forma giuridica;
  - settore d'appartenenza (con alcune eccezioni);
  - categoria dimensionale;
  - regime contabile adottato.

# Chi ne resta escluso

4

- Per espressa disposizione della Legge di Stabilità 2016 ne restano tuttavia **escluse le imprese attive nei settori:**
  - dell'industria siderurgica;
  - dell'industria carbonifera;
  - della costruzione navale;
  - della produzione di fibre sintetiche;
  - dei trasporti e delle relative infrastrutture;
  - della produzione/distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
  - creditizio, finanziario ed assicurativo.
- L'agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese che si imperversano in uno **stato di difficoltà** ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2014/C249/ 01 del 31 luglio 2014.

# Presupposto del credito d'imposta

5

- Il beneficio del credito d'imposta è subordinato all'acquisto (anche a mezzo leasing) di **beni strumentali nuovi** quali macchinari, impianti o attrezzature da inserire **in strutture produttive** (nuove o già esistenti) ubicate **nelle seguenti regioni**:
  - Campania;
  - Puglia;
  - Basilicata;
  - Calabria;
  - Sicilia;
  - Sardegna;
  - Abruzzo;
  - Molise.
- I beni strumentali in oggetto devono essere acquisiti nella finestra temporale che va dal **01/01/2016** al **31/12/2019** e consistono in **macchinari, impianti ed attrezzature varie**, che fanno parte di un **progetto di investimento** iniziale ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 (punti n.49 e 51).

# Come quantificarlo

6

- Il credito di imposta ammonta annualmente ad una percentuale che va dal 10% al 20% della somma risultante dalla differenza tra costo dei beni strumentali acquisiti in ogni periodo di imposta e la relativa quota di ammortamento annua per ciascun bene.
- In caso di leasing si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; non vanno comprese le spese di manutenzione.

## Esempio calcolo credito d'imposta per una piccola impresa

	<b>Costo</b>	<b>Quota Ammortam.</b>	<b>Differenza</b>	<b>20% differenza</b>
<b>Bene strum. N. 1</b>	5.000	1.000	4.000	800
<b>Bene strum. N. 2</b>	2.000	400	1.600	320
<b>Credito di I.</b>				<b>1.120</b>

# Come quantificarlo

7

- Più in dettaglio le percentuali di calcolo sono:
  - **20%** per imprese di dimensioni **piccole**;
  - **15%** per imprese di dimensioni **medie**;
  - **10%** per imprese di dimensioni **grandi**,nei limiti e alle condizioni previsti dalla **Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020**.

La distinzione tra le imprese a livello dimensionale è quella suggerita dalla normativa europea.

**N.B.**

Le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinati dal Regolamento UE n. 1379/2013 e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

# Come quantificarlo

8

- Nell'arco del quadriennio, per ciascun progetto, l'importo massimo dei costi al netto delle relative quote di ammortamento non può superare:
  - **1,5 milioni di €** per le **piccole** imprese;
  - **5 milioni di €** per le **medie** imprese;
  - **15 milioni di €** per le **grandi** imprese.



# Incumulabilità

9

- Il credito d'imposta **non è cumulabile** con aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.

# Modalità di fruizione

- Il credito di imposta, previa autorizzazione formale di Agenzia delle Entrate, può essere utilizzato **esclusivamente in compensazione** di altre imposte in sede di dichiarazione annuale dei redditi, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento.
- Il credito va menzionato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione e anche nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
- Al credito d'imposta **non si applica** il limite di cui all'art. 1 co. 53 della Legge n. 244 del 2007, limite per il quale i crediti indicati in dichiarazione al quadro RU non possono essere utilizzati annualmente per un importo superiore ad Euro 250.000,00.

# Oneri e condizioni di utilizzo

- Ai fini della completa e regolare fruizione del credito d'imposta occorre, che i beni strumentali entrino in funzione **entro il secondo periodo** di imposta successivo al loro acquisto o ultimazione.
- I beni che entrano in funzione dopo tale momento non danno infatti diritto a credito di imposta ed il relativo costo va, pertanto, scomputato da quello dei beni entrati in funzione.

# Oneri e condizioni di utilizzo

- E' inoltre auspicabile che i beni strumentali, sebbene entrati in funzione in tempi brevi, restino in disponibilità dell'azienda che ha investito su di essi per almeno **5 anni** dalla loro acquisizione.
- Ciò perché, qualora entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, **il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.**

# Oneri e condizioni di utilizzo

13

- Qualora, a seguito dei controlli, sia **accertata l'indebita fruizione**, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni su esposte o a causa dell'inammissibilità dei costi alla base del conteggio, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.

# Per maggiori informazioni...

14

- Per conoscere i dettagli circa le modalità, i tempi e la forma della richiesta e del **progetto di investimento** da inoltrare all'Agenzia delle Entrate, bisogna fare riferimento al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia, che sarà oggetto di emanazione entro 60 giorni dall'emanazione della Legge di Stabilità 2016, pertanto in previsione entro il 26/02/2016.

**Fine**